



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-935/2019, 15 aprile 2021, ECLI:EU:C:2021:287	Grupa Warzywna Sp. z o.o. c. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu	Nona	Rinvio pregiudiziale	PL	Non ultima istanza	SI	/	Principio di proporzionalità - esatta riscossione dell'IVA - individualizzazione della sanzione	Rimborso IVA - sanzione - natura giuridica e funzione - automatismo sanzionatorio
Classificazione									
Diritto primario - Imposte indirette - Iva									
Questione pregiudiziale									
«Se un'obbligazione tributaria addizionale, come quella prevista dall'articolo 112b, paragrafo 2, della legge sull'IVA, sia conforme alle disposizioni della [direttiva IVA], segnatamente agli articoli 2, 250 e 273 della medesima, all'articolo 4, paragrafo 3, [TUE], all'articolo 325 TFUE e al principio di proporzionalità»									
Dispositivo									
L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che pone a carico di un soggetto passivo, che abbia erroneamente qualificato un'operazione esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) come operazione soggetta a tale imposta, una sanzione pari al 20% dell'importo della sopravvalutazione dell'importo del rimborso dell'IVA indebitamente reclamato, nei limiti in cui tale sanzione si applica indifferentemente a una situazione in cui l'irregolarità risulta da un errore di valutazione commesso dalle parti dell'operazione quanto alla natura imponibile di quest'ultima, che è caratterizzata dall'assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per l'Erario, e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere.									
Nota redazionale									
La Corte di giustizia (C-935/19, 15 aprile 2021) è intervenuta, su rinvio pregiudiziale del Tribunale polacco, sulla compatibilità alla normativa europea e al principio di proporzionalità delle disposizioni polacche che prevedono l'applicazione di una sanzione fissa a titolo di obbligazione IVA addizionale senza tener conto di elementi che possono assumere un rilievo decisivo ai fini della personalizzazione della misura. Nel caso di specie, la società polacca Grupa Warzywna sp. zo. o. acquistava un immobile il cui prezzo veniva indicato nel rogito notarile al lordo di IVA. Il venditore emetteva fattura riportando il prezzo imponibile e l'importo dell'imposta dovuta. Nella dichiarazione fiscale, l'acquirente ricomprendeva la voce nell'imposta addebitata a monte soggetta a detrazione e, di conseguenza, indicava un'eccedenza dell'imposta addebitata sull'imposta dovuta, da rimborsare tramite versamento su un conto bancario. Il rimborso veniva negato dall'Ufficio tributario polacco sul presupposto che la cessione di immobile oggetto della controversia fosse esente da IVA, ma le parti non si erano avvalse della rinuncia all'esenzione; sicché la società non aveva il diritto di detrarre l'IVA a monte relativa alla cessione del bene. Ottemperando alle risultanze del controllo fiscale, la società modificava la sua dichiarazione indicando un'eccedenza di IVA inferiore a quella riportata precedentemente. Nonostante ciò, tuttavia, l'amministrazione finanziaria rideterminava l'importo dell'eccedenza dell'IVA addebitata a monte sull'imposta dovuta nella misura emersa dalla dichiarazione rettificata e fissava l'importo dell'obbligazione tributaria addizionale in misura pari al 20% del rimborso indebitamente richiesto. L'autorità tributaria di secondo grado annullava la decisione impugnata nella parte relativa all'accertamento dell'importo dell'eccedenza dell'imposta addebitata a monte sull'imposta dovuta, ritenendo che la rettifica presentata avesse validità per questa parte e, pertanto, l'emissione della decisione tributaria fosse priva di fondamento. In merito alla sanzione, invece, confermava la statuizione richiamando l'articolo 112b, paragrafo 2, della legge sull'IVA. Ricorreva la società chiedendo l'annullamento della pronuncia per violazione del principio di proporzionalità e del principio di neutralità dell'IVA al Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia. Tale giudice, interrogandosi sull'adeguatezza della sanzione, ha sospeso il procedimento principale e ha sottoposto alla Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE la questione pregiudiziale sovraindicata. Preliminarmente, i giudici europei hanno precisato che la verifica circa la compatibilità del quadro normativo polacco al sistema unionale deve essere condotta solo attraverso l'analisi dell'art. 273 della Direttiva IVA e dei principi di proporzionalità e di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, non venendo in rilievo le altre disposizioni. Nel merito, la sentenza conferma la ricostruzione del Tribunale polacco sulla possibilità per gli Stati membri di adottare le misure più appropriate per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare le evasioni, purché tale competenza sia esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali, tra i quali v'è quello di proporzionalità. Frizioni si pongono proprio in relazione a siffatto principio poiché la disposizione polacca, nel descrivere le modalità di determinazione del <i>quantum</i> della sanzione (fissato al 20% dell'importo della sopravvalutazione dell'eccedenza di IVA), non contempla la possibilità di una sua riduzione in funzione delle circostanze concrete, quali, nel caso di specie, la natura non imponibile dell'operazione, l'assenza di danno per l'Erario e la mancanza di indizi di frode. La CGUE ritiene che l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che ponga a carico di un soggetto passivo, che abbia erroneamente qualificato un'operazione esente dall'imposta sul valore aggiunto come operazione soggetta ad IVA, una sanzione pari al 20% dell'importo della sopravvalutazione dell'importo del rimborso dell'IVA indebitamente reclamato, nei limiti in cui tale sanzione si applica indifferentemente a una situazione in cui l'irregolarità risulta da un errore di valutazione commesso dalle parti dell'operazione quanto alla natura imponibile di quest'ultima, che si caratterizza dall'assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per lo Stato, e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere. È necessario evitare, secondo la CGUE, ogni forma di automatismo sanzionatorio e applicare la misura che sia proporzionata all'illecito fiscale contestato. Tale quantum deve essere individuato attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze che di volta in volta caratterizzano la specifica fattispecie.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI									